

CONSORZIO A.S.I. RAGUSA IN LIQUIDAZIONE

ai sensi dell'art. 19 della L.r. 12/01/2012 n. 8, così come modificato dall'art. 19 della L.R. 17/05/2016 n. 8

Prot. N. 373 del 25/05/2021

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE

N. 318 del 25/05/2021

OGGETTO: Lite Guardianio Nunzio s.n.c. nella qualità di capogruppo dell'ATI Sosedil S.p.A.; Canzonieri Giorgio s.r.l. e Iurato Guglielmo c/ Consorzio Asi di Ragusa in Liquidazione - Conferimento incarico legale per proporre impugnazione avanti la Corte di Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania n. 212/2021 pubblicata il 29/01/2021.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

VISTI:

- La L.R. n. 8 del 12 gennaio 2012 con la quale sono stati soppressi e posti in liquidazione i Consorzi ASI della Sicilia;
- L'art. 19 della L.R. n. 8 del 17 maggio 2016 ed in particolare l'art. 19 comma 1) lettera d) sulla liquidazione dei Consorzi ASI;
- L'art. 10 della L.R. n. 10 del 10 luglio 2018 ed in particolare l'art. 10 di modifica l'art.19 della L.R. 8/2012 sulle nomine dei commissari liquidatori degli ex Consorzi ASI della Sicilia;
- La L.R. 22 febbraio 2019 n. 1 ed in particolare l'art. 32 che modifica l'art. 19 della L.R. 8/2012 e s.m.i;
- Il D.A. n. 1059 del 22/03/2019 con il quale è stato nominato l'Avv. Achille Piritore quale Commissario Liquidatore dei Consorzi ASI in liquidazione di Ragusa, Catania, Enna, Siracusa, del calatino di Caltagirone e Messina cui compete, oltre alle attività di liquidazione e gestionali dell'Ente, anche la legale rappresentanza dello stesso;

VISTA la sentenza n. 212/2021 dell'11/01/2021, pubblicata il 29/01/2021, pronunciata nel giudizio di appello iscritto al n. 1737/2016 R.G. promosso da Guardianio Nunzio s.n.c. nella qualità di capogruppo dell'ATI Sosedil S.p.A., Canzonieri e Iurato, con la quale la Corte di Appello di Catania, in accoglimento delle eccezioni sollevate dall'appellante, ha rigettato l'appello incidentale proposto dal Consorzio Asi di Ragusa in Liquidazione avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa n. 890/2016, pubblicata il 26/07/2016, e, in parziale riforma della sentenza appellata, ha rigettato la domanda riconvenzionale proposta dal Consorzio con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 25/02/2008 e confermato nel resto la sentenza appellata, condannato, per l'effetto, il Consorzio al pagamento in favore dell'ATI delle spese di lite relative al giudizio di primo grado di giudizio liquidate in €. 10.000,00, oltre accessori di legge, ed alle spese di lite relative al secondo grado di giudizio liquidate in €. 13.500,00, oltre accessori di legge, poste definitivamente a carico del Consorzio le spese di consulenza tecnica di ufficio nonché l'importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale;

VISTA la nota dell'11/05/2021 trasmessa dall'Avv. Curciullo, difensore del Consorzio nei precedenti gradi di giudizio, (Prot. ASI n. 354 del 12/05/2021) con la quale si comunica che la sentenza n. 212/2021 pronunciata dalla Corte di Appello di Catania appare censurabile sotto vari aspetti in considerazione dell'importo della penale che sarebbe dovuta dall'ATI Sosedil S.P.A. in favore del Consorzio, nonché in considerazione della gravosa ed ingiustificata condanna alle spese processuali di primo e secondo grado, rappresentando pertanto la convenienza per l'ente a promuovere ricorso di legittimità avanti la Corte di Cassazione;

CONSIDERATA la necessità di promuovere giudizio di impugnazione avanti la Corte di Cassazione al fine di chiedere la riforma della sentenza n. 212/2021 dell'11/01/2021, pubblicata il 29/01/2021, pronunciata dalla Corte di Appello di Catania nel giudizio di appello iscritto al n. 1737/2016 R.G.;

RITENUTA la propria competenza, in forza dell'art. 19 della L.R. n. 8/2016 e del succitato D.A. n. 1059 del 22/03/2019;

DETERMINA

Piazzale Cesare Zipelli
Zona Industriale snc - c.da Mugno
97100 - Ragusa
P. IVA 00119380889
Codice IPA: UF53BO

Tel. 0932-667124 - 667105
Fax. 0932-667285
Mail: asiragusa.liquidazione@gmail.com
PEC: consorzioasiragusa.inliquidazione@pec.it

REGIONE
SICILIANA



CONSORZIO A.S.I. RAGUSA IN LIQUIDAZIONE

ai sensi dell'art. 19 della L.r. 12/01/2012 n. 8, così come modificato dall'art. 19 della L.R. 17/05/2016 n. 8

1. Promuovere giudizio di impugnazione avanti la Corte di Cassazione al fine di chiedere la riforma della sentenza n. 212/2021 dell'11/01/2021, pubblicata il 29/01/2021, pronunciata dalla Corte di Appello di Catania nel giudizio di appello iscritto al n. 1737/2016 R.G.;
2. Conferire l'incarico per la difesa nel giudizio di cui al punto 1) all'Avv. Angelo Curciullo del Foro di Ragusa, individuato tra quelli iscritti nell'Albo dei legali dell'IRSAP, secondo i criteri di scelta individuati nel vigente Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali, approvato con D.D.G. n. 105/RG del 15/09/2014;
3. Il compenso professionale comprensivo delle spese da corrispondere al legale incaricato per il giudizio di legittimità in cassazione ammonta ad € 2.916,00, oltre spese generali, IVA, CPA e spese di giustizia, pari a complessivi € 4.754,80 e sarà corrisposto per le fasi effettivamente svolte;
4. Impegnare la somma di € 3.987,54 e l'IVA di € 767,26 sul bilancio di liquidazione del Consorzio Asi di Ragusa in Liquidazione;
5. Sottoscrivere con il professionista incaricato la convenzione di incarico, desunta dalla convenzione tipo approvata con la D.D.G. n. 105/RG del 15/09/2014 e specializzata con le somme di cui al superiore punto.

Il Commissario Liquidatore
Avv. Achille Piritore



Piazzale Cesare Zipelli
Zona Industriale snc - c.da Mugno
97100 - Ragusa
P. IVA 00119380889
Codice IPA: UF53BO

Tel. 0932-667124 – 667105
Fax. 0932-667285
Mail: asiragusa.liquidazione@gmail.com
PEC: consorzioasiragusa.inliquidazione@pec.it

REGIONE
SICILIANA

